



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

**DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL
PATRIMONIO EX ART. 14 TER E SS. L. N. 3/12**

Il Giudice

[redacted] ssa Loredana Ferrara

Vista la domanda di liquidazione ex artt. 14 ter e ss. l. n. 3/12 depositata in data 26.5.2021 da Zingone Luigi, [redacted] (c.f. [redacted]), e Galterisi Martina, nata a [redacted] il 10.10.1966 (c.f. [redacted]) con l'avv. [redacted] con studio in Napoli alla [redacted]

letta la relazione particolareggiata a firma del gestore della crisi dr. [redacted];

rilevato che

- i proponenti hanno residenza in Napoli e, dunque, è competente il Tribunale intestatario; non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo I della l. n. 3/12 in quanto soggetti non fallibili (cd. "debitore civile"); non hanno fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, ai procedimenti di cui al capo I l. n. 3/12; risultano versare in situazione di sovraindebitamento, intesa quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, secondo la definizione di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) l. n. 3/12;
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, l. n. 3/12;
- l'istanza comprende l'inventario del patrimonio degli istanti, così consentendo la documentazione prodotta la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale degli istanti;
- risulta ammissibile una proposta di liquidazione del patrimonio ex l. n. 3/12 congiuntamente effettuata dai coniugi, che avendo messo a disposizione entrambi le proprie masse attive e passive, pur restando distinte, formino un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento familiare (Trib. Napoli, sez. VII, 1 luglio 2020, dr. E. Savarese)
- dall'istanza e dalle verifiche operate dal gestore della crisi, l'esposizione debitoria complessiva è pari ad € 142.315,38; le spese di procedura sono state stimate in € 12.054,9;

- in base al contenuto della proposta di liquidazione gli istanti pongono a disposizione del ceto creditorio la liquidazione dell'immobile sito in Napoli [redacted] 7 nonché la somma mensile di € 312,42;
- con riferimento alla individuazione dell'attivo (reddito da lavoro) anche ai fini della determinazione della quota destinata alle esigenze di vita dei ricorrenti ex artt. 14 quinquies comma 2 lett. e) e 14 ter comma 6, lett. b) l. n. 3/12:
 - il reddito da lavoro, come da documentazione in atti, è pari ad € 2.532,42 netti;
 - le spese necessarie per il sostentamento dei ricorrenti e del nucleo familiare, composto dai coniugi e da 2 figli, e quindi da escludere dall'attivo disponibile, sono determinate in € 2.200,00 ritenute congrue;
- non risulta alcun atto di disposizione impugnato dai creditori;

ritenuto di autorizzare l'istante all'utilizzo del ciclomotore [redacted], avendo lo stesso allegato le ragioni per cui è indispensabile allo svolgimento dell'attività lavorativa;

ritenuto, poi, che a far data dal decreto di apertura della procedura concorsuale cessare i prelievi dallo stipendio dovuti alla delegazione di pagamento o a cessione del quinto dello stipendio, non opponibili alla procedura concorsuale;

ritenuto sussistere, [redacted] presuppolti di ammissibilità della procedura di liquidazione ex art. 14 ter e ss. l. n. 3/12, essendo tale istituto assimilabile alla procedura fallimentare in quanto strutturato secondo uno schema mutuato dal fallimento (nomina del liquidatore, formazione dello stato passivo, programma di liquidazione, liquidazione competitiva dei beni e conseguente cancellazione trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, esdebitazione solo eventuale all'esito della liquidazione);

PQM

Visto l'art. 14 ter l. n. 3/12

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di Zingone Luigi e Galterisi Martina;
- 2) nomina quale liquidatore il dr. [redacted] affinché svolga i compiti previsti dagli artt. 14 sexies e ss. l. n. 3/12, disponendo che lo stesso relazioni il Giudice delegato ogni sei mesi sull'attività svolta;
- 3) riserva - a seguito di espressa istanza del liquidatore- la determinazione circa la eventuale apertura di un conto corrente dedicato ove vengano accantonate le somme mensilmente destinate ai creditori con delega ad operare al nominato liquidatore;
- 4) dispone che, fino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

- 5) sospende, dalla data del presente decreto, il prelievo dallo stipendio derivante dalla delegazione di pagamento e/o dalla cessione del quinto dello stipendio;
- 6) dispone che il presente decreto venga pubblicato sul sito del Tribunale di Napoli;
- 7) ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore;
- 8) ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore beni di spettanza del proponente;
- 9) esclude dalla liquidazione del reddito percepito dal ricorrente le somme necessarie per il mantenimento allo stato fissate in € 2.200,00 al mese.
- 10) autorizza il debitore all'uso del ciclomotore [REDACTED] sino alla sua liquidazione;

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al proponente, al gestore della crisi (liquidatore).

Napoli, 30.6.2021

Il Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara